

## Introduzione

L'evoluzione legislativa sul tema dell'adozione nella seconda metà del Novecento rispecchia un cambio radicale di prospettiva e di funzione dell'istituto giuridico stesso. Tale capovolgimento vede spostarsi progressivamente, ma nettamente, l'attenzione dalla volontà di un soggetto di adottare un minore per avere un erede alla necessità di individuare una famiglia per un minore che ne è privo<sup>1</sup>. Questo passaggio non è improvviso né isolato, ma si inserisce in un *trend* sociale e giuridico di allargamento delle competenze statali, e più in generale pubbliche, nei confronti degli individui appartenenti ad una certa comunità. Progressivamente, nel corso di centocinquanta anni, si giunge a condividere il principio per cui la presa in carico degli ultimi e segnatamente dei minori abbandonati è una responsabilità pubblica. Ma è soprattutto nel secondo dopoguerra che esso si afferma, contestualmente all'emergere di nuove concezioni dell'intervento sociale.

Il processo che conduce alla consapevolezza della necessità di un nuovo quadro normativo per poi arrivare

<sup>1</sup> Per un'analisi dell'istituto dell'adozione nell'esperienza giuridica europea cfr., specialmente, *Figli d'elezione. Adozione e affidamento dall'età antica all'età moderna*, a cura di M.C. ROSSI-M. GARBELLOTTI-M. PELLEGRINI, Carocci, Roma 2014, in particolare, pp. 9-100; cfr. anche *Madri e padri sociali tra passato e presente. Per una storia dell'adozione*, a cura di M.C. ROSSI-M. GARBELLOTTI, Viella, Roma 2016, in particolare, pp. 41-67, 99-159, e la bibliografia ivi citata.

alla sua compiuta realizzazione è stato lungo, come spesso accade quando si incide nel settore del diritto di famiglia, storicamente sempre poco coinvolto nelle riforme legislative. Tale lentezza è dovuta alla prudenza del legislatore, consapevole del forte impatto di tali riforme su una collettività spesso restia ad accettare cambiamenti nella sfera della famiglia, a lungo considerata come esclusa dalla potestà legislativa, posizione ben sintetizzata dalla nota espressione di Jemolo per cui la famiglia è un'isola: «un'isola che il mare del diritto può lambire, ma lambire soltanto»<sup>2</sup>.

Nel secondo dopoguerra il percorso accelera e si assiste a un vero e proprio cambio di paradigma. Esso viene analizzato in questa sede attraverso gli occhi di Bianca Guidetti Serra<sup>3</sup>, avvocato di Torino<sup>4</sup>, che ne è stata atti-

<sup>2</sup>Cfr. A.C. JEMOLO, *La famiglia e il diritto*, in *Annali del Seminario giuridico dell'Università di Catania*, III, 5, Jovene, Napoli 1948-1949, p. 38 ss., ora in ID., *Pagine sparse di diritto e storiografia*, scelte e coordinate da L. SCAVO LOMBARDO, Giuffrè, Milano 1957, p. 222 ss. Cfr. anche P. PASSANITI, *Diritto di famiglia e ordine sociale. Il percorso storico della «società coniugale» in Italia*, Giuffrè, Milano 2011.

<sup>3</sup>«Mi ero sempre in vario modo interessata ai problemi dei minori, fin dalla mia tesi di laurea, e poi nei molti casi di assistenza legale a imputati minorenni in sede giudiziaria. Dei problemi dell'infanzia mi ero anche lungamente occupata a livello istituzionale», cfr. B. GUIDETTI SERRA con S. MOBILIA, *Bianca la rossa*, Einaudi, Torino 2009, p. 117; F. CAMPOBELLO, *Bianca Guidetti Serra* (breve voce biografica), in *Uomini e donne della Resistenza*, 2015, consultabile sul sito [www.resistenzauominiedonne.org](http://www.resistenzauominiedonne.org).

<sup>4</sup>Bianca Guidetti Serra è stata una delle pioniere dell'avvocatura penale a Torino e tra le prime donne avvocato d'Italia. Cfr. sulla situazione dell'avvocatura femminile *Donne e diritti. Dalla sentenza Mortara del 1906 alla prima donna avvocat italiana*, a cura di N. SBANO, il Mulino, Bologna 2004 (Storia dell'avvocatura in Italia), pp.

vamente partecipe, sia contribuendo al dibattito giuridico sulle diverse riforme dell'istituto dell'adozione nell'Italia repubblicana sino alla sua effettiva trasformazione, sia con un impegno diretto, essendo stata a lungo vicepresidente dell'ANFAA (Associazione nazionale famiglie adottive e affilanti)<sup>5</sup> con lo scopo di «arrivare al riconoscimento giuridico di un'adozione piena, fondata sul principio dell'interesse prevalente del bambino»<sup>6</sup>,

153-182; in particolare su Guidetti Serra avvocato, cfr. G. MANZINI, *Bianca Guidetti Serra. L'avvocato*, in *La mia professione*, a cura di C. STAJANO, Laterza, Roma-Bari 1986, pp. 101-125; F. TACCHI, *Eva Togata. Donne e professioni giuridiche in Italia dall'Unità a oggi*, prefazione di R. SAN LORENZO, Utet, Torino 2009, pp. 106 e 172.

<sup>5</sup>La denominazione si modifica in Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie nel giugno 1983, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 184 del 4 maggio 1983. Cfr. Atto notarile del 19 giugno 1983, redatto da Carlo Vicario, r.n. 133068, conservato nell'Archivio dell'ANFAA (d'ora in poi ARANFAA), presso la propria sede sociale.

<sup>6</sup>Cfr. B. GUIDETTI SERRA-S. MOBIGLIA, *Bianca la rossa* cit., p. 117. «All'esclusivo scopo di facilitare i soci, l'avv. Bianca Guidetti Serra, vice-presidente dell'ANFAA, curava le pratiche di adozione con il solo rimborso delle spese vive sostenute», cfr. F. SANTANERA, *Anni '60: iniziative dell'Anfaa per l'approvazione di una legge sull'adozione dei minori senza famiglia*, in *Prospettive assistenziali*, n. 165, gennaio-marzo, 2009, p. 8. Cfr. anche ARANFAA, Fald. 1, *Corrispondenza varia 1963-1967*, che contiene alcune delle pratiche redatte da Bianca Guidetti Serra. L'Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie nasce nel 1962 e, in quanto onlus, viene riconosciuta come ente morale con il d.P.R del 19 marzo 1973, n. 462. L'ANFAA ha come obiettivo l'affermazione del diritto dei bambini a vivere in famiglia e negli anni si è adoperata per promuovere l'approvazione di importanti leggi, quali la legge n. 431 del 1967 e la legge n. 184 del 1983. Si veda anche F. SANTANERA, *Adozione e bambini senza famiglia: le iniziative dell'Anfaa*, Manni, San Cesario di Lecce 2013. Certamente la nascita dell'associazione si deve a «Francesco Santanera,

una vera «rivoluzione copernicana»<sup>7</sup>. La stessa Bianca

il quale un giorno venne a cercarmi per il suo progetto di fondare un'associazione sui diritti dell'infanzia, a partire da quella derelitta e abbandonata», cfr. B. GUIDETTI SERRA-S. MOBIGLIA, *Bianca la rossa cit.*, p. 117. Si veda anche B. GUIDETTI SERRA, *La piccola rivoluzione copernicana. Storia dell'adozione speciale*, in *Storie di Giustizia, ingiustizia e Galera*, Linea d'ombra, Milano 1994, pp. 39-41. Cfr. anche, sul piano più tecnico, B. GUIDETTI SERRA, *L'informazione al bambino della sua situazione di figlio adottivo*, in *Maternità e infanzia. Rivista mensile dell'opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia*, n. 1, gennaio, 1968, pp. 144-154.

<sup>7</sup> Citata più volte dalla stessa Guidetti Serra, tale felice espressione è da attribuire a Pierantonino Berté con riferimento al dibattito parlamentare sulla legge del 1967: «Questa proposta di legge, soprattutto per il fatto che introduce l'istituto dell'adozione speciale, compie una vera e propria rivoluzione copernicana, nel senso che pone al centro del diritto l'adottato e non l'adottante», cfr. *Atti parlamentari della Camera dei deputati*, (d'ora in poi APCD) nella seduta del 10 gennaio 1967, pp. 29774-29778, in particolare p. 29775. Questo modo di dire ritorna più volte durante la discussione della proposta di legge Dal Canton sulla «Legittimazione per adozione a favore di minori in stato di abbandono n. 1489», sia in senso positivo che negativo, tanto alla Camera quanto al Senato. Infatti la «rivoluzione copernicana si può interpretare in un altro senso [...] cioè [che] contiene il concetto di un nuovo tipo di famiglia, precisamente quello della famiglia etico-giuridica, che è emancipabile [...] dalla famiglia naturale», cfr. APCD nella seduta del 11 gennaio 1967, intervento di Salvatore Valitutti, pp. 29827-29833, in particolare p. 29828. Ancora «si scandisce energicamente che questa è una scelta, è una rivoluzione addirittura copernicana [...] ma le scelte [...] devono essere non sovvertrici e distruttrici di tutti e di tutto», cfr. *Atti parlamentari del Senato della Repubblica*, (d'ora in poi APSR) nella seduta del 9 maggio 1967, intervento di Enrico Sailis, pp. 33392-33398, in particolare p. 33397. Infine «il significato del presente disegno di legge: ché anzi, ancor più di una riforma, esso opera una autentica rivoluzione, che da qualcuno venne definita "copernicana", con un'espressione, anche se un poco enfatica, certamente efficace», cfr. APSR nella seduta del 9 maggio 1967, intervento di Luigi Poët, pp. 33431-33436, in particolare p. 33431. Per i riferi-

Guidetti Serra esprime quanto, nonostante la sua professione possa portare a un certo distacco, il tema della tutela dei minori sia sempre stato per lei centrale: «per chi, come me, esercita una professione la quale rende necessariamente partecipi delle più diverse, imprevedibili, talvolta drammatiche vicende umane, vi sono dei fatti che si finisce con l'esaminare solo per ridimensionarli secondo la fredda e arida norma giuridica; e fatti, invece, che continuano a fare palpitare. Tra questi, quelli che riguardano i bambini, ragazzi, adolescenti. Un bambino abbandonato, un ragazzo conteso, un adolescente sul banco degli imputati, non lasciano mai indifferenti; né ci si può sentire soddisfatti solo perché si è compiuto il proprio lavoro con diligenza»<sup>8</sup>.

Il presente studio si basa principalmente sulle carte ancora inedite del suo archivio personale e professionale<sup>9</sup>. Dalla documentazione emerge come Bianca Guidetti Serra, nel suo ruolo di testimone interessato, di operatrice del diritto e di intellettuale, Bianca Guidetti Serra abbia raccolto,

menti della Guidetti Serra all'espressione «rivoluzione copernicana», cfr. B. GUIDETTI SERRA-S. MOBIGLIA, *Bianca la rossa* cit., p. 123; B. GUIDETTI SERRA, *Storie di Giustizia* cit., pp. 39-41.

<sup>8</sup>Cfr. B. GUIDETTI SERRA, *Felicità nell'adozione*, Ferro edizioni, Milano 1968, p. 1.

<sup>9</sup>L'archivio Bianca Guidetti Serra (d'ora in poi ABGS), conservato presso il Centro studi Piero Gobetti, ancora in fase di schedatura, è del tutto inedito, e ha una consistenza di oltre 640 faldoni. La documentazione utilizzata viene indicata con le collocazioni attualmente provvisorie che potrebbero subire modifiche una volta completato il riordinamento e l'inventario; cfr. F. CAMPOBELLO, *L'archivio dell'avvocato Bianca Guidetti Serra. Prime considerazioni*, in *Il Piemonte delle autonomie. Rivista quadrimestrale di scienze dell'Amministrazione promossa dal Consiglio regionale del Piemonte*, Anno IV, Numero 1-2017, pp. 1-10.

studiato e prodotto del materiale significativo sul tema, tale da permetterci di individuare i passaggi salienti del percorso giuridico, sociale ed istituzionale che ha consentito l'introduzione, anche grazie al suo operato, del nuovo paradigma dell'adozione nell'ordinamento italiano<sup>10</sup>.

Il suo impegno è da lei stessa descritto nella prefazione del volume *Felicità nell'adozione*<sup>11</sup>. Guidetti Serra infatti è stata, con gli altri soci fondatori dell'ANFAA e *in primis* Francesco Santanera<sup>12</sup>, l'ideatrice della legge del 1967 sull'adozione<sup>13</sup>. A pochi mesi della fondazione dell'Associazione<sup>14</sup>, si stava già delineando la base ideale ma anche tecnica del progetto sulla «nuova» adozione<sup>15</sup>:

<sup>10</sup> Cfr. F. CAMPOBELLO, *Il cambio di paradigma dell'istituto dell'adozione nel XX secolo attraverso l'analisi e l'azione di Bianca Guidetti Serra*, in *Historia et ius* [www.historiaetius.eu], 16/2019, paper 6, pp. 1-34.

<sup>11</sup> Cfr. B. GUIDETTI SERRA, *Felicità nell'adozione* cit., pp. 1-3. Tale impegno emerge anche dai numerosi articoli di stampa conservati nell'archivio professionale. Guidetti Serra si è prodigata molto nell'evidenziare il reale disagio dei minori in stato di abbandono e nel tutelare prioritariamente i loro diritti.

<sup>12</sup> Francesco Santanera, nato a Torino nel 1928, dal 1962 svolge attività a tempo pieno nel settore del volontariato. Ha presieduto l'ANFAA dalla sua costituzione, dal 1968 è componente della redazione di *Prospettive assistenziali*.

<sup>13</sup> Cfr. B. GUIDETTI SERRA, *La piccola rivoluzione* cit., pp. 37-61.

<sup>14</sup> «L'11 dicembre 1962 eravamo davanti al notaio a firmare l'atto costitutivo dell'ANFAA», cfr. B. GUIDETTI SERRA con S. MOBIGLIA, *Bianca la rossa* cit., p. 118; B. GUIDETTI SERRA, *La piccola rivoluzione* cit., p. 40. Le prime riunioni si sono svolte presso lo studio professionale di Bianca Guidetti Serra, come risulta dai verbali dell'Associazione, conservati in ARANFAA, *Verbali del direttivo ANFAA*, n. 1, 7, 9.

<sup>15</sup> I testi elaborati confluiscono nel primo progetto di legge, pre-

Guidetti Serra ha vigilato durante tutto il lungo *iter* legislativo durato tre anni e si è battuta con intensità per svelare la reale condizione dei minori negli istituti. Negli stessi anni, e anche successivamente all'approvazione della legge, ha continuato a viaggiare per tutta l'Italia per verificare le situazioni in cui venivano segnalati casi di minori maltrattati negli istituti.

Il giudizio di Bianca Guidetti Serra sulla situazione degli istituti è nettamente negativo. Sia sotto il profilo fisiologico della funzione stessa dei ricoveri sia delle situazioni patologiche di privazioni, maltrattamenti ed abusi subiti dai ricoverati fonte degli scandali sulla mala gestione. L'idea stessa dell'«istituzionalizzazione dei minori» è quindi fortemente criticata: occorre «risalire alla radice del fenomeno dell'infanzia abbandonata ed esclusa, che trae origine dalla strutturale diseguaglianza della nostra società, dalla disparità di condizioni socio-ambientali ed economiche che favoriscono gli uni rispetto agli altri fin dalla nascita»<sup>16</sup>. Tali ricerche sull'inadeguatezza delle istituzioni assistenziali e le riflessioni sui processi penali che evidenziano i limiti dell'assistenza ai minori sono raccolti nel volume *Il paese dei celestini* scritto con Francesco Santanera<sup>17</sup>. Come la stessa Bianca Guidetti

sentato in Parlamento, in materia di legittimazione adottiva risalente al 12 giugno 1964. Proprio tale proposta è stata il primo passo decisivo per un percorso che condurrà all'entrata in vigore della celebre legge n. 431 del 1967, rubricata «L'adozione speciale», cfr. cap. III, *infra*.

<sup>16</sup> Cfr. *Il paese dei celestini. Istituti di assistenza sotto processo*, a cura di B. GUIDETTI SERRA-F. SANTANERA, Einaudi, Torino 1973, p. 9. Sull'importanza della famiglia nella crescita dei minori, cfr. J. BOWLBY, *Cure materne e igiene mentale del fanciullo*, Giunti, Firenze 1957.

<sup>17</sup> *Ibidem*.

Serra ricorda: «I processi non sono certo serviti a sanare realtà che ormai erano senza rimedio; sono stati piuttosto momenti di denuncia che, assieme a tutte una serie di iniziative [...], sono riuscite infine a smuovere la situazione. È stato un lavoro incalzante, che ha dato i suoi frutti anche sul piano legislativo»<sup>18</sup>.

Negli anni successivi Bianca Guidetti Serra ha poi contribuito alla piena realizzazione dell'adozione, con la legge n. 184 del 1983 sulla «Adozione e affidamento dei minori»<sup>19</sup>, e fino agli ultimi anni della sua attività professionale nel 2001 ha sempre studiato e scritto in favore dei diritti dell'infanzia<sup>20</sup>.

Tuttavia all'origine di questa normativa e per meglio cogliere la portata delle novità che interessano l'adozione a partire dai primi anni del XX secolo occorre, almeno per sommi capi, accennare alla disciplina dell'istituto, specialmente in età moderna e contemporanea. Infatti i primi spunti di novità, seppur timidamente e con alterne vicende, cominciano ad affacciarsi nell'ordinamento con la rivoluzione francese.

<sup>18</sup> Cfr. G. MANZINI, *Bianca Guidetti Serra* cit., p. 123.

<sup>19</sup> Nella quale si riforma completamente «l'adozione speciale» per riscrivere la disciplina istituendo l'adozione internazionale e prevedendo l'istituto dell'affido.

<sup>20</sup> Cfr. B. GUIDETTI SERRA-S. MOBIGLIA, *Bianca la rossa* cit., pp. 117-133.



## Capitolo I

# L'adozione nella codificazione nella penisola italiana tra XIX e XX secolo

SOMMARIO: 1. La lunga durata di un istituto (cenni alla disciplina precodicistica). – 2. I codici degli Stati preunitari. – 3. I codici del Regno d'Italia (1865-1942).

### 1. *La lunga durata di un istituto (cenni alla disciplina precodicistica)*

Per tutto il medioevo e nel corso dell'età moderna l'istituto dell'adozione viene regolato nell'ottica dell'adottante piuttosto che del soggetto adottato. Si intende infatti imitare la natura tendendo a garantire un erede a chi ne è privo, tralasciando invece il bisogno di dare una famiglia ai fanciulli in difficoltà. L'istituto si è mantenuto in vita per molto tempo, adattandosi ai diversi contesti sociali, anche se la sua durata – e la sua stessa sopravvivenza – è stata messa in dubbio da una parte della storiografia nel corso dei secoli<sup>1</sup>: «Se nell'età altomedievale l'interesse

<sup>1</sup>Sostenitore di un tramonto dell'istituto dell'adozione è Goody, cfr. J. GOODY, *Famiglia e matrimonio in Europa: origini e sviluppi dei modelli familiari dell'Occidente*, Laterza, Roma-Bari 1995, pp. 81-82; *contra* cfr. A. LEFEBVRE-TEILLARD, *Introduction historique au droit des personnes et de la famille*, Presses Universitaires de France, Paris 1996, p. 286.

sembra quasi spento, esso non riemerge in maniera prepotente nei secoli successivi, come accade invece per molti altri istituti della famiglia. I giuristi del diritto comune, infatti, non si occupano in maniera approfondita dell'adozione [...] e tuttavia non la ignorano»<sup>2</sup>.

L'adozione acquista rinnovato interesse nel periodo rivoluzionario in Francia, tanto che viene inserita nel programma delle future proposte della legislazione civile. Il tema si era già imposto all'attenzione nel 1790, quando il Comitato di mendicità indica nell'istituto dell'adozione uno strumento utile per risolvere la questione dei bambini abbandonati, anche per alleggerire i costi degli istituti di ricovero dei fanciulli e, al contempo, per consentire alle famiglie di poter contare sull'aiuto dei ragazzi nel lavoro; e infine per garantire al minore l'affetto dei genitori adottivi<sup>3</sup>. In tale ottica l'orizzonte era dunque quello di rispondere a fini politico-sociali, ammettendo quindi che ad

<sup>2</sup> Cfr. M.G. DI RENZO VILLATA, *L'adozione tra medio evo ed età moderna: un istituto al tramonto?*, in *Mélanges de l'École française de Rome. Italie et Méditerranée modernes et contemporaines*, 124-1, 2012, p. 4; si veda anche EAD., *Adoption between Middle Ages and Modern Era: Was it in Decline?*, in *Adoption and Fosterage Practices in the Late Medieval Age*, a cura di M.C. ROSSI-M. GARBELLOTTI, Viella, Roma 2015, pp. 35-65.

<sup>3</sup> Secondo altri lo scopo del testo legislativo era ancor più radicale, ossia di «polverizzare i patrimoni e favorire il livellamento economico della società», cfr. A.M. LAZZARINO DEL GROSSO, *Per una storia delle idee sull'adozione nella Francia moderna: J. Bodin*, in *Studi politici in onore di Luigi Firpo*, a cura di S. ROTA GHIBAUDI-F. BACCIA, vol. I, *Ricerche sui secoli XIV-XVI*, Franco Angeli, Milano 1990, p. 667-698; S. SOLIMANO, *Verso il Code Napoléon. Il progetto di codice civile di Guy Jean-Baptiste Target (1798-1799)*, Giuffrè, Milano 1998, pp. 247-248. Si veda anche J.P. GUTTON, *Histoire de l'adoption en France*, Publisud, Paris 1993, pp. 59-65.

adottare fossero «non solo a coppie, sterili o con figli, ma anche a singoli uomini o donne»<sup>4</sup>. Del resto seguendo l'evoluzione delle varie proposte legislative di epoca rivoluzionaria l'istituto viene preso in considerazione con diverse sfumature<sup>5</sup>.

L'Assemblea costituente non utilizza questo progetto, ma alcuni componenti spingono per l'adozione di una legge in materia, approvata il 18 gennaio 1792, senza tuttavia che essa abbia «né la forma né gli effetti»<sup>6</sup>. La Convenzione propone di adottare i figli di coloro che abbiano reso grandi servizi alla Rivoluzione e siano deceduti.

È del 1793 il progetto di Saint-Just, che prevede l'adozione per costituire una dote (sia per i maschi che per le femmine), ma che non comporta diritti successori. Con riferimento ai progetti del codice civile si osserva quanto segue: il primo progetto Cambacérès del 1793 definisce «l'adozione un'istituzione ammirevole» attribuendole «il merito di condurre, senza crisi, alla divisione delle fortune»<sup>7</sup>; la riforma si proponeva di adottare un testo molto avanzato, che prevede l'adozione del bambino come figlio

<sup>4</sup> Cfr. L. GARLATI, *La famiglia tra passato e presente*, in *Diritto della famiglia*, a cura di S. PATTI-M.G. CUBEDDU, Giuffrè, Milano 2011, p. 29; M.G. DI RENZO VILLATA, *L'adozione nell'Ottocento: un istituto in un irreversibile declino?*, in *Studi in onore di Giorgio De Nova*, II, a cura di G. GITTI-F. DELFINI-D. MAFFEIS, Giuffrè, Milano 2015, p. 1069.

<sup>5</sup> Cfr. A. LEFEBVRE-TEILLARD, *Introduction historique au droit des personnes et de la famille* cit., pp. 371-374.

<sup>6</sup> Cfr. P.A. MERLIN, *Dizionario universale ossia repertorio ragionato di giurisprudenza e questioni di diritto*, versione italiana a cura di F. CARILLO, Antonelli editore, Venezia 1834, I, p. 139.

<sup>7</sup> Cfr. P.A. FENET, *Recueil complet des travaux préparatoires du code civil*, I, Videcoq, Paris 1827, réimpression Otto Zeller, Os-nabrück 1968, p. 7.

legittimo, ammessa anche per le coppie con figli e che recide qualsiasi legame con la famiglia naturale<sup>8</sup>. Il progetto del 1794 introduce la differenza minima di età di quindici anni, non legando giuridicamente il minore e la famiglia adottante. Nel terzo progetto del 1796 l'adozione non è «più così favorita» essendo preclusa a chi avesse già figli legittimi<sup>9</sup>. Infine nel progetto redatto dalla commissione nominata nell'agosto del 1800 dell'adozione non vi è più traccia<sup>10</sup>. L'adozione riemerge, pochi mesi dopo, come «la consolation des mariages stériles», nella seduta del Consiglio di Stato del 27 novembre 1801, ma ormai è reimpostata in senso tradizionale<sup>11</sup>.

<sup>8</sup> Infatti il titolo VII del primo progetto Cambacérès, composto di ventiquattro articoli, rimuoveva il limite di non avere figli, riduceva l'età minima dei genitori adottivi alla maggiore età purché vi fosse una differenza di almeno quindici anni per il padre e di tredici per la madre adottiva e semplificava le procedure di adozione, cfr. M.G. DI RENZO VILLATA, *L'adozione nell'Ottocento: un istituto in un irreversibile declino?* cit., pp. 1071-1072. Si vedano anche H. FULCHIRON, *Nature, fiction et politique: l'adoption dans les débats révolutionnaires*, in *La famille, la loi, l'Etat*, a cura di I. THERY-C. BIET, Imprimerie Nationale, Paris 1989; F. FORTUNET, *Le rétablissement de principe de l'adoption*, in *La famille, la loi* cit.

<sup>9</sup> Cfr. M.G. DI RENZO VILLATA, *L'adozione nell'Ottocento: un istituto in un irreversibile declino?* cit., p. 1072. Cfr. anche EAD., *Adozione e affidamento. Due secoli di storia e una sfida al futuro*, in *Madri e padri sociali* cit., pp. 121-159, in particolare pp. 139-145.

<sup>10</sup> Cfr. M. GARAUD, *La Révolution française et la famille. Histoire générale du droit privé français (1789-1804)*, complété par R. SZRAMKIEWICZ, préface de J. CARBONNIER, Presses Universitaires de France, Paris 1978, pp. 93-107; J.L. HALPÉRIN, *L'impossible code civil*, Presses Universitaires de France, Paris 1992, in particolare, pp. 109-112; J. CHOMILIER, *Esquisse d'une histoire de l'adoption. Du code d'Hammurabi à 1923*, in *Adoption: un lien pour la vie*, a cura di J. CHOMILIER-M. DUYME, Solal, Marseille 2009, pp. 48-53.

<sup>11</sup> Cfr. M.G. DI RENZO VILLATA, *L'adozione nell'Ottocento: un istituto in un irreversibile declino?* cit., p. 1072.

Se è vero che «il grande appuntamento con la storia scocca, anche per la famiglia, nel 1789, quando dalla Francia soffierà su tutta Europa un vento nuovo, in parte ispirato dalle ideologie giusnaturalistiche e illuministiche inneggianti alla libertà, all'uguaglianza e alla laicità»<sup>12</sup>, questo avviene solo parzialmente per l'istituto dell'adozione: quest'ultima è infatti destinata a ritornare, dopo la parentesi rivoluzionaria, all'interno degli schemi classici di antico regime<sup>13</sup>, come emerge dalla codificazione francese e sull'onda di questa dalle scelte adottate dalla maggior parte degli ordinamenti europei. Nelle discussioni del Consiglio di Stato del codice napoleonico del 1801, in-

<sup>12</sup>L. GARLATI, *La famiglia tra passato e presente* cit., pp. 1-48, in particolare pp. 26-27. Si veda più in generale M. GARAUD, *La Révolution française et la famille* cit.

<sup>13</sup>In generale sull'istituto dell'adozione in età medievale e moderna si vedano P. GONNET, *L'adoption lyonnaise des orphelins légitimes (1536-1793)*, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris 1935; K.E. GAGER, *Blood Ties and Fictive Ties. Adoption and Family Life in Early Modern France*, Princeton University press, Princeton 1996; A. LEFEBVRE-TEILLARD, *Introduction historique au droit des personnes et de la famille* cit.; F. ROUMY, *L'adoption dans le droit savant du XIIe. au XVIe siècle*, con la prefazione di A. LEFEBVRE-TEILLARD, LGDJ, Paris 1998, pp. 101-103; *L'adoption. Droits et pratiques*, a cura di D. LETT-C. LUCKEN, numero monografico di *Médiévales*, 35, 1998; *Adoption et fosterage*, a cura di M. CORBIER, De Boccard, Paris 1999; Y. DENECHERE, *Histoires croisées des orphelins et de l'adoption*, in *L'archive ouverte HAL*, Sciences de l'Homme et de la Société, 2011, pp. 1-6; C. CASANOVA, *L'adozione e l'agnazione. Alcune riflessioni*, in *Mélanges de l'École française de Rome. Italie et Méditerranée modernes et contemporaines*, 124-1, 2012, pp. 1-10; S. CARRARO, «Non è troppo grande ma defetoso, enfermo ale gambe». *Storie di abbandono, adozione e disabilità fra tardo medioevo e prima età moderna*, in *Figli d'elezione* cit., pp. 201-214; A. OLIVIERI, *L'altra faccia dell'adozione. Prassi documentarie, linguaggi e cerimoniali nella tutela dell'infanzia abbandonata nel tardo medioevo*, in *Figli d'elezione* cit., pp. 127-147.

fatti, nonostante l'appoggio esplicito di Napoleone, l'opposizione dei giuristi, in particolare di Tronchet (che pensava che l'adozione fosse solo un mezzo per aggirare i limiti imposti dalla legge alle disposizioni nei confronti dei figli naturali) fa sì che si ritorni all'adozione tradizionale del maggiorenne, da parte di persone di almeno cinquanta anni e senza figli (legge del 23 marzo 1803, che introduce gli artt. 343-370 del *Code Napoléon*).

Veniva completamente a cadere la preoccupazione per l'infanzia abbandonata tema centrale nel dibattito rivoluzionario. Sebbene infatti l'introduzione nel codice della tutela officiosa avrebbe potuto di per sé mantenere aperto qualche spazio in tal senso<sup>14</sup>, i limiti posti all'assunzione delle funzioni di tutore erano tali da rendere marginale la funzione dell'istituto<sup>15</sup>.

## 2. I codici degli Stati preunitari

Il *Code Civil* voluto da Napoleone Bonaparte, con le sue note influenze sulla penisola italiana<sup>16</sup> da un lato e l'*All-*

<sup>14</sup> «Questa tutela non potrà aver luogo che in favore de' figli minori d'anni quindici», cfr. art. 364 codice francese.

<sup>15</sup> «Chiunque in età oltre i cinquanta anni, privo di figli, e di legittimi discendenti, vorrà con un titolo legale unire a sé una persona durante la di lei minore età, potrà divenire tutore officioso di questa, qualora ottenga il consenso di entrambi i suoi genitori o del superstite fra essi, e mancando sì l'uno, che l'altro, del consiglio di famiglia», cfr. art. 361 codice francese.

<sup>16</sup>In particolare, il riferimento è ai codici: Sardo-Piemontese (1837), Leggi civili per lo Regno delle Due Sicilie (1819), di Parma, Piacenza e Guastalla (1820), e, infine, di Modena e Reggio Emilia (1851), oltre alle specifiche esperienze di Genova e Lucca. Cfr. G.P.

*gemeines Bürgerliches Gesetzbuch*<sup>17</sup> dall'altro sono, per più di un secolo, i due paradigmi di riferimento della legislazione codicistica sull'adozione<sup>18</sup>, e seguiranno un percorso ben più prudente. In particolare l'approccio francese<sup>19</sup>, che riserva all'istituto un apposito titolo del codice civile, è se-

CHIRONI, *Le Code civil et son influence en Italie*, in *Le Code civil 1804-1904. Livre du centenaire*, II, A. Rousseau, Paris 1904, p. 763 ss.; P. PERUZZI, *Progetto e vicende di un codice civile della Repubblica italiana (1802-1805)*, Giuffrè, Milano 1971, pp. 300-305; G. ASTUTI, *Le «Code Napoléon» in Italia e la sua influenza sui Codici degli Stati italiani successori*, in *Atti del Convegno «Napoleone in Italia»*, 8-13 ottobre 1969, Roma 1973, anche in ID., *Tradizione romanistica e civiltà giuridica europea. Raccolta di scritti*, II, Edizioni scientifiche italiane, Napoli 1984, pp. 711-801; riedito in ID., *Le «Code Napoléon» in Italia e la sua influenza sui Codici degli Stati italiani successori*, Giappichelli, Torino 2015. Più recentemente T. AULETTA, *Dal Code Civile del 1804 alla disciplina vigente: itinerari del diritto di famiglia*, in *Familia. Rivista di diritto della famiglia e delle successioni in Europa*, III, maggio-giugno 2015, pp. 405-435; G. CAZZETTA, *Codice civile e identità giuridica nazionale. Percorsi e appunti per una storia delle codificazioni moderne*, Giappichelli, Torino 2018.

<sup>17</sup> Cfr. J. MATTEI, *I paragrafi del codice civile austriaco avvicinati dalle leggi romane, francesi e sarde*, tipi di Pietro Naratovich, Venezia 1852, pp. 537-557; *L'ABGB e la codificazione asburgica in Italia e in Europa*, Atti del convegno internazionale, Pavia 11-12 ottobre 2002, a cura di P. CARONI-E. DEZZA, CEDAM, Padova 2006; M.G. DI RENZO VILLATA, *Dall'ABGB al codice civile parmense. I lavori della Commissione milanese*, in *L'ABGB e codificazione asburgica* cit., pp. 110-185.

<sup>18</sup> Parzialmente diversa la situazione dello Stato pontificio cui si rimanda a M.G. DI RENZO VILLATA, *L'adozione nell'Ottocento: un istituto in un irreversibile declino?* cit., pp. 1076-77; M. MOMBELLI CASTRACANE, *La codificazione civile nello Stato pontificio*, I. *Il progetto Bartolucci del 1818*, Edizioni Scientifiche, Napoli 1987; EAD., *La codificazione civile nello Stato pontificio*, II. *Dal progetto del 1846 ai lavori del 1859-1863*, Edizioni Scientifiche, Napoli 1988.

<sup>19</sup> Cfr. Libro I, titolo VIII Dell'adozione, artt. 343-370.

guito in questo dal codice del Regno di Sardegna<sup>20</sup> e dal codice estense<sup>21</sup>, mentre il codice austriaco, esteso nel 1816 al Lombardo-Veneto, inserisce l'adozione all'interno del titolo riguardante i diritti di genitori e prole, dedicando in effetti all'istituto solo pochi articoli<sup>22</sup>.

Tuttavia, al di là dell'ampiezza e della collocazione delle norme sull'adozione, in tutti i codici preunitari si prevedono due condizioni necessarie per l'attivazione dell'istituto *de quo*: ossia che chi voglia adottare sia senza figli legittimi o discendenti e che vi sia il consenso tanto del «padre legittimo» quanto dell'adottato, che comunque mantiene il cognome della famiglia d'origine aggiungendo ad esso quello della famiglia adottiva<sup>23</sup>. Ulteriori condizioni, pur con leggere differenze tra le varie fonti, sono l'età minima dell'adottando o dell'adottante e la differenza d'età tra i due soggetti coinvolti<sup>24</sup>. In parti-

<sup>20</sup>Libro I, titolo VII Dell'adozione, artt. 188-209. Cfr. B. DUSI-B. BRUGI, *Della filiazione e dell'adozione il diritto civile italiano secondo la dottrina e la giurisprudenza*, già diretto da P. FIORE e continuato a cura di B. BRUGI, parte II, *Delle persone*, Utet, Torino 1924, p. 899; G.S. PENE VIDARI, L'attesa dei codici nello stato sabaudo della Restaurazione, in *Rivista di storia del diritto italiano*, 68, 1995, pp. 107-52; F. AIMERITO, *Codificazione albertina*, in *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile. Aggiornamento*, Torino 2007, pp. 189-99.

<sup>21</sup>Cfr. Libro I, titolo III Dell'adozione, artt. 174-189.

<sup>22</sup>Cfr. Parte I, capitolo III, artt. 179-186.

<sup>23</sup>In questo senso art. 347 per il codice Napoleone, art. 182 per l'ABGB, art. 196 per il codice albertino, art. 271 per le Leggi civili per lo Regno delle due Sicilie, art. 147 per il codice parmense, art. 183 per il codice estense.

<sup>24</sup>Tali indicazioni legislative, come quelle precedenti in relazione al cognome, ci ricordano come l'istituto fosse ancora delineato, almeno nella sua impostazione fisiologica, per l'adozione di soggetti quasi adulti e non provenienti da orfanotrofi.



colare le Leggi civili per lo Regno delle Due Sicilie<sup>25</sup> e il codice albertino – in questo del tutto identici a quello napoleonico – stabiliscono che l'età minima per l'adottante sia di cinquant'anni, con una differenza di almeno quindici anni con l'adottato per il testo napoletano e di diciotto per quello albertino<sup>26</sup>. I codici dell'Italia centrale invece prevedono sessant'anni per l'adottante con una differenza di diciotto anni<sup>27</sup>.

Pur nelle differenze dei termini previsti nei vari ordinamenti per il raggiungimento della maggiore età, la linea di tendenza comune rimane quella di orientare prevalentemente l'istituto verso l'adozione della persona adulta, prevedendo comunque al contempo il consenso del genitore dell'adottato<sup>28</sup>.

Con riferimento all'età dell'adottando i codici preunitari individuano tre diverse ipotesi: divieto dell'adozione dei minori, previsione della possibilità di adozione del minore con alcune garanzie, non specificazione di un'età per l'adozione. Vietano l'adozione dei minori i codici francese<sup>29</sup> e sardo<sup>30</sup>, ammettono l'adozione, purché au-

<sup>25</sup> S. CANGIANO, *Lezioni di diritto positivo secondo il codice per lo Regno delle Due Sicilie*, vol. I, dai Tipi di Azzolino e Compagno, Napoli 1841, pp. 247-248.

<sup>26</sup> Cfr. art. 266 per le Leggi civili per lo Regno delle Due Sicilie; art. 188 per il codice albertino; art. 343 per il codice napoleonico. La stessa età minima dell'adottante indica la presunzione biologica che non si possano più generarsi figli biologici.

<sup>27</sup> Cfr. art. 174 codice estense; cfr. art. 139 codice di Parma.

<sup>28</sup> Cfr. art. 346 codice francese, art. 181 ABGB, art. 194 codice albertino, art. 145 codice parmense, art. 181 codice estense, art. 270 per le Leggi civili per lo Regno delle Due Sicilie.

<sup>29</sup> Cfr. art. 346. Per chi volesse stabilire un legame giuridico con un minore ossia con un soggetto di età inferiore agli anni ventuno, il

torizzata dalla famiglia d'origine, quello napoletano<sup>31</sup> e quelli dei ducati dell'Italia centrale<sup>32</sup>; nulla specifica invece l'ABGB.

Le conseguenze dell'adozione comportano la qualifica di erede del figlio adottato nei confronti dell'adottante. Con riferimento agli effetti patrimoniali dell'adozione, tutti i codici prevedono il mantenimento dei diritti derivanti dalla famiglia di origine<sup>33</sup>; mentre per quel che attiene ai diritti nei confronti della famiglia dell'adottante (ascendenti e collaterali), la legislazione è più disomogenea. Il codice francese, quello sardo, quello napoletano e l'ABGB esplicitano il divieto di successione da parte dell'adottato nei beni dei parenti degli adottanti<sup>34</sup>; il codice estense e quello del ducato di Parma<sup>35</sup> invece non disciplinano un tale divieto esplicitamente (limitandosi a regolamentare i rapporti patrimoniali tra adottante e adottato), avallando l'equiparazione successoria dei figli adottati coi «legittimi e naturali» nella suc-

codice francese prevedeva l'istituto della tutela officiosa che con il compimento della maggiore età poteva trasformarsi in adozione (art. 368). In generale sulla tutela officiosa cfr. artt. 361, 363, 364, 366, 368.

<sup>30</sup> Cfr. art. 192 solo i minori oltre i diciotto anni.

<sup>31</sup> Cfr. art. 270.

<sup>32</sup> Cfr. per il codice estense art. 181, per il codice di Parma art. 145.

<sup>33</sup> Cfr. i seguenti articoli nei relativi codici: art. 348 Napoleone, art. 183 ABGB, art. 197 sardo, art. 272 napoletano, art. 187 estense, art. 150 parmense.

<sup>34</sup> Cfr. art. 350 Napoleone, art. 199 sardo, art. 274 napoletano, art. 183 ABGB.

<sup>35</sup> Cfr. M.G. DI RENZO VILLATA, *Diritto, codice civile e cultura giuridica a Parma nell'età di Maria Luigia*, in *Diritto, cultura giuridica e riforme nell'età di Maria Luigia* (14-15 dicembre 2007), a cura di F. MICOLO-G. BAGGIO-E. FREGOSO, MUP, Parma 2011, pp. 23-80.

cessione degli ascendenti e dei collaterali per il tramite del diritto di rappresentazione<sup>36</sup>. In linea di massima si prevede l'istituzione di un rapporto giuridico di tipo genitoriale tra adottante e adottato, ma non la parentela con la famiglia dell'adottante. Va notato che i codici parmense ed estense prevedono l'adozione del singolo, ma nel caso della moglie o della vedova si richiede l'autorizzazione del Tribunale<sup>37</sup>.

### *3. I codici del Regno d'Italia (1865-1942)*

Con l'unificazione italiana la disciplina del codice albertino è confluita in buona parte nel primo codice unitario del Regno d'Italia<sup>38</sup>, emanato nel 1865, con una sola modifica relativa al consenso: quest'ultimo infatti deve essere prestato sia dall'adottato sia da entrambi i genitori (e non solamente dal padre), qualora essi siano viventi<sup>39</sup>. Quanto alla procedura d'adozione, essa si svolge, presenti le parti, che devono esplicitare il loro consenso, innanzi al presidente della Corte d'appello del domicilio dell'adottante<sup>40</sup>. Tale linearità non deve far dimenticare

<sup>36</sup> Cfr. art. 184 codice estense e l'art. 148 del codice parmense che recitano: «L'adottato e l'adottante acquistano [...] i diritti e le obbligazioni di padre e figlio legittimi e naturali». Cfr. E. MONGIANO, *Patrimonio e affetti. La successione legittima nell'età dei codici*, Giappichelli, Torino 1999; EAD., *Famiglia e patrimonio. Profili storico-giuridici*, Giappichelli, Torino 2015.

<sup>37</sup> Artt. 151-153 codice parmense, artt. 188-189 codice estense.

<sup>38</sup> Cfr. Libro I, titolo VII Dell'adozione, artt. 202-219.

<sup>39</sup> Cfr. art. 208.

<sup>40</sup> Cfr. art. 213.

che nei lavori preparatori del codice civile del 1865 l'istituto dell'adozione svanisce. Lo stesso ministro Pisanelli spiega: «Nel progetto non troverete ammessa l'adozione; essa è una istituzione che s'innesta naturalmente ad alcuni ordini, i quali non sono più conformi alla vita della società odierna; essa costituisce un'artificiale fattura dei rapporti di paternità e di filiazione, in contraddizione del vero; spesso si mostra come mezzo di eludere e defraudare le prescrizioni della legge, e talvolta racchiude una immoralità (libro I, titolo 7)»<sup>41</sup>. Il testo definitivo conferma invece la presenza dell'adozione nell'ordinamento unitario ma in una cornice, fatta di precisi limiti che rivelano «l'intenzione di circondarla di una serie di formalità per evitare scelte affrettate»<sup>42</sup>.

Il primo dopoguerra italiano, con il suo gran numero di orfani, pone dei nuovi interrogativi. Nasce così il decreto legge del 31 luglio 1919, n. 1357, che introduce una speciale adozione degli orfani di guerra e dei figli nati fuori dal matrimonio durante il periodo bellico; l'aspetto più importante previsto nel primo articolo era

<sup>41</sup> Così Pisanelli nel *Discorso* pronunciato presentando al Senato il primo libro cfr. S. GIANZANA, *Codice civile preceduto dalle Relazioni ministeriale e senatoria, dalle Discussioni Parlamentari, e dai Verbali della Commissione coordinatrice. I. Relazioni*, Utet, Torino 1887, p. 12; M.G. DI RENZO VILLATA, *L'adozione nell'Ottocento: un istituto in un irreversibile declino?* cit., pp. 1085-1086. Cfr. anche S. CIPOLLA, *Mezzo secolo di applicazione dell'adozione in Piemonte (1866-1923)*, in *Rivista di Storia del Diritto Italiano*, 83, 2010, pp. 345-408, in particolare pp. 359-377.

<sup>42</sup> Infatti si prevede per l'adozione l'assenza di discendenti, requisiti di età rigidi, divieto di adottare figli nati fuori dal matrimonio, aggiunta del cognome, conservazione dei vincoli con la famiglia d'origine, cfr. M.G. DI RENZO VILLATA, *L'adozione nell'Ottocento: un istituto in un irreversibile declino?* cit., p. 1090.

la deroga che consentiva l'adozione di persone minori di diciotto anni<sup>43</sup>.

Nonostante il passaggio di quasi un secolo e l'evolversi di molta della dottrina e della disciplina giuridica in svariati settori, il codice varato nel 1942, per quanto attiene al diritto di famiglia e in particolare in materia di adozione, è ancora una volta in forte continuità con la legislazione liberale. Si sono comunque introdotte delle modifiche rispetto al codice del 1865: la disciplina diviene più analitica, constando di numerosi articoli<sup>44</sup>, ed è più dettagliata dei precedenti codici, spingendosi a regolamentare aspetti prima ignorati dal legislatore<sup>45</sup>.

Il testo normativo conferma alcuni aspetti quali il di-

<sup>43</sup> Cfr. la circolare del ministro dell'interno del 20 agosto 1919 *Norme per l'adozione degli orfani di guerra inferiori agli anni diciotto*; si vedano anche: R. DE RUGGIERO, *Deroghe al codice civile in materia di adozione e di tutela*, in *Atti della R. Accademia di Napoli*, 46, 1920, p. 417 s.; V. POLACCO, *Delle riforme da apportare all'istituto dell'adozione*, in *Atti del Reale Istituto veneto di scienze e lettere e arti*, 82 (1922-23), p. 679 ss.

<sup>44</sup> Cfr. Libro I, titolo VIII Dell'adozione, artt. 291-314.

<sup>45</sup> Per uno sguardo d'insieme si veda U. GUALAZZINI, *Adozione, diritto civile* (voce), in *Novissimo Digesto*, vol. I, 1957, pp. 290-302; M. BESSONE-G. FERRANDO, *Adozione speciale* (voce), in *Novissimo Digesto*, Appendice I, 1979, p. 85 ss.; G. CATTANEO, *Adozione*, (voce), in *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile*, I, Torino 1996, pp. 94-131; M.G. DI RENZO VILLATA, *Persone e famiglia nel diritto medievale e moderno* (voce), in *Digesto delle Discipline privatistiche cit.*, pp. 457-527; A. TRABUCCHI, *Adozione* (voce), in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, I, Roma 1988, pp. 1-33; *Adozione*, a cura di M. TRIMARCHI, Giuffrè, Milano 2004, (Quaderni di diritto civile); L. ROSSI CARLEO, *La filiazione adottiva*, in *Diritto civile*, II, *La famiglia*, diretto da N. LIPARI-P. RESCIGNO, coordinato da A. ZOPPINI, Giuffrè, Milano 2009, pp. 441-449.